

IL CONCILIO VATICANO II NELL'INSIEME DEI CONCILI ECUMENICI

JOHANNES GROHE

SOMMARIO: I. *Il dibattito intorno al Concilio Vaticano II*. II. *Il Concilio Vaticano II come Concilio ecumenico*. III. *Dubbi sull'ecumenicità dei concili del secondo millennio e del Vaticano II?*. IV. *Il Vaticano II - un Concilio Ecumenico non vincolante?*. V. *I Concili ecumenici sono diversi tra loro?*. VI. *Una Professio fidei con riferimenti ai concili ecumenici*.

I. IL DIBATTITO INTORNO AL CONCILIO VATICANO II

PER la Chiesa cattolica, il Concilio Vaticano II è indubbiamente di importanza epocale. È l'evento che ha lasciato maggiori tracce nella vita della Chiesa nel ventesimo secolo. Subito dopo l'annuncio del grande Sinodo da parte di Papa Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959 nella fase antepreparatoria e preparatoria, c'era un dibattito vivace sui temi da trattare durante le sessioni, durante i quattro periodi di riunioni del Concilio e poi – dibattito e impegno ancora in corso – sul giusto modo di mettere in pratica il magistero conciliare contenuto in 4 costituzioni, 8 decreti e 3 dichiarazioni.

Questo dibattito ruotava e ruota ancora oggi non solo sulla portata dei singoli documenti e la loro giusta ermeneutica e applicazione alla vita della Chiesa, ma anche sulla portata dello stesso Concilio, sul suo luogo storico e teologico nella lunga serie dei concili.

II. IL CONCILIO VATICANO II COME CONCILIO ECUMENICO

Il Concilio si autodefinisce *ecumenico* e dichiara tale concilio ecumenico l'organo con il quale *il collegio dei vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale* (cfr. *Lumen gentium* 22; CIC/83 can. 337, § 1).¹ La convocazione e la presidenza del Concilio – esercitata in propria persona o per mezzo di altri – sono di competenza del Romano Pontefice, cui spetta inoltre confermare o al meno accettare i suoi decreti (cfr. *Lumen gentium* 22; CIC/83 cann. 338, § 1 e 341, § 1). È parimenti di competenza del Papa un eventuale trasferimento, una sospensione, oppure, se necessario, lo scioglimento (cfr. CIC/83 can. 338, § 1). Inoltre, il Pontefice deve determinare gli argomenti da trattare durante il Concilio nonché

¹ Cfr. J. GROHE, *Concilio ecumenico*, in G. CALABRESE, Ph. GOYRET, O.F. PIAZZA (a cura di), *Dizionario di Ecclesiologia*, Città nuova, Roma 2010, 333-338. La terminologia usata del Concilio nei decreti: *Sacrosanctum Concilium*, *Sacrosancta Synodus*, *Sacra Synodus*, *Sancta Synodus*, *Sacrosancta Oecumenica Synodus*, *Vaticana Synodus*.

stabilire il regolamento per lo svolgimento dell'assemblea (cfr. CIC/83 can. 338, § 2).

La costituzione dogmatica *Lumen gentium* – e poi il Codice di Diritto Canonico del 1983 e il Catechismo della Chiesa Cattolica del 1992 – mettono così in rilievo da una parte l'importanza fondamentale del collegio dei vescovi e dall'altra quella del Romano Pontefice, in continuità con ciò che stabiliva il Codice di Diritto Canonico del 1917, nei canoni 222-229. Possiamo affermare che la *Lumen gentium* riesce a stabilire un equilibrio, dopo secoli di discussioni sulla superiorità del Concilio nei confronti del Romano Pontefice o viceversa del Papa nei confronti del Concilio, discussioni particolarmente accese durante l'epoca dei concili di Pisa (1409), Costanza (1414-1418), Pavia-Siena (1423-1324) e Basilea-Ferrara-Firenze (1431-1445). Il papato ha potuto superare la crisi conciliarista durante i pontificati di Martino V, Eugenio IV e Nicola V, ma si tratta piuttosto di una vittoria politica sul conciliarismo radicale come presente soprattutto nel Concilio di Basilea – scismatico a partire dal 1438 – vittoria politica, perché conquistata per mezzo di concessioni a tendenze di una chiesa nazionale come si manifestano nella celebre *Sanzione pragmatica di Bourges* del 7 luglio 1438 per il regno di Francia e *dell'Instrumentum acceptationis* della dieta imperiale del 26 marzo 1439 per l'Impero.¹ Durante l'epoca del conciliarismo si trovano pochi contributi sulla teologia dell'episcopato, e il confronto in quell'epoca non è tanto tra collegio dei vescovi radunati nel Concilio ecumenico e Papa, ma piuttosto tra Concilio ecumenico per quanto *Repraesentatio* della *Ecclesia universalis* e Papa. Questo vale indipendentemente dal fatto che il collegio dei vescovi costituisse o meno la maggioranza nel Sinodo; durante le *sessiones* del Concilio di Basilea per esempio si calcola una presenza media di circa 300-400 padri conciliari, di cui 50 vescovi e abati, e 11 cardinali.² Più tardi, con il Concilio di Trento si ha il primo importante passo in avanti, con l'approfondimento della teologia dell'episcopato, che rese possibile che i vescovi tridentini diventassero indispensabili portatori della grande riforma cattolica in seguito al Concilio. Il Concilio Vaticano I con la sua dottrina sul primato del Romano Pontefice rivalutò nuovamente la figura del Papa. L'ecclesiologia del Concilio Vaticano II contenuta nella Costituzione *Lumen gentium* presenta in fine una teoria equilibrata del Concilio ecumenico e della sua relazione con il Romano Pontefice.³

No c'è dubbio alcuno che questo Concilio Vaticano secondo, nell'insieme dei Concili ecumenici dei due Millenni sia fondamentale per la vita della

¹ Cfr. J. GROHE, *Concilio di Basilea - Ferrara - Firenze (1431-1445)*, in P. PIATTI (a cura di), *Dizionario dei Concili Ecumenici*, Città nuova, Roma (in corso di stampa).

² *Ibidem*. Va ricordato inoltre che autori autorevoli come Pierre d'Ailly considerarono seriamente che i successori degli apostoli fossero non i vescovi ma i cardinali (cfr. A. ANTÓN, *El Mistero de la Iglesia I: Evolución histórica de las ideas eclesiológicas*, Bac, Madrid 1986, 221-224, in particolare 224).

³ Per l'*intitulatio* si usa in tutti i decreti del Concilio Vaticano II la formula: PAULUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI UNA CUM SACROSANCTI CONCILII PATRIBUS AD PERPETUAM REI MEMORIAM... (per confronto: nel Vaticano I l'*intitulatio* recitava: PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI, SACRO APPROBANTE CONCILIO, AD PERPETUAM REI MEMORIAM).

Chiesa di oggi. Tuttavia ci sono diversità nella valutazione del grande Sinodo.¹

III. DUBBI SULL'ECUMENICITÀ DEI CONCILI DEL SECONDO MILLENNIO E DEL VATICANO II?

Ci sono autori che mettono in dubbio la stessa ecumenicità del Vaticano II per motivi relativi al dialogo ecumenico, e in modo particolare al dialogo con le chiese ortodosse. La posizione della teologia ortodossa sull'impossibilità di una celebrazione di un concilio ecumenico nel secondo millennio dopo lo scisma del 1054 è in netto contrasto con il celebre numero 8 del capitolo I della costituzione *Lumen gentium*, nel quale si afferma che la Chiesa di Cristo *subsistit in Ecclesia Catholica*;² per dirlo in altro modo: l'affermazione dell'impossibilità della celebrazione del concilio ecumenico quale organo del supremo magistero nega implicitamente la sussistenza della Chiesa di Cristo. Secondo Joseph Ratzinger, questa concezione significherebbe una negazione di fatto della esistenza della Chiesa universale per il secondo millennio. Rimarrebbe ferma la Tradizione come dimensione viva, portatrice della verità, all'inizio del secondo millennio.³

Anche sul piano storico non convince la teoria dell'impossibilità di una celebrazione del concilio ecumenico nel secondo millennio. Certamente viene considerato fin dai primi secoli della vita sinodale parte essenziale del concilio ecumenico il fatto, che devono essere convocati tutti i vescovi dell'orbe cristiano⁴ secondo il principio *concilium episcoporum est*, mentre sulla partecipazione di altre persone ci sono state non poche divergenze nel corso dei secoli. Tuttavia, il criterio di una ecumenicità di fatto, vale a dire la presenza di *tutti* i vescovi, non può essere considerato criterio decisivo, giacché in nessun concilio della Chiesa antica è stato presente realmente tutto l'episcopato, anzi, spesso mancava una parte non indifferente, come per esempio nel caso del I Concilio di Costantinopoli (381), nel quale non c'era alcuna presenza da parte occidentale. Conviene

¹ A. VON TEUFFENBACH, *Die Ökumenizität des II. Vatikanischen Konzils*, «Annuaire Historiae Conciliorum» 40 (2008) 411-430.

² Il testo: «Questa è l'unica Chiesa di Cristo, che nel simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica (cfr. *Symbolum Ap.* [DH 10-13]; *Symbolum Niceno-Constantinopolitanum* [DH 150]; cfr. *Professio Fidei Tridentina* [DH 1862 e1868]), e che il salvatore nostro, dopo la sua risurrezione, diede da pascere a Pietro (cfr. Gv. 21,17), affidandone a lui e agli altri apostoli la diffusione e la guida (cfr. Mt. 28,18; ecc.), e costituì per sempre la "colonna e il sostegno della verità" (cfr. 1Tim. 3,15). Questa Chiesa, in questo mondo costituita e organizzata come una società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui (È detta "Sancta [catholica apostolica] Romana Ecclesia" nella *Professio Fidei Tridentina* [l.c. supra] e nella Costituzione Dogmatica sulla fede cattolica *Dei Filius* [DH 3001]), ancorché al di fuori del suo organismo visibile si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, quali doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica (DH 4119)», testo citato secondo *Enchiridion Vaticanum*, vol. 1: *Documenti del Concilio Vaticano II*, Edb, Bologna 1981, n. 305. Cfr. A. VON TEUFFENBACH, *Die Bedeutung des "subsistit in" (LG 8). Zum Selbstverständnis der katholischen Kirche*, H. Utz, München 2002.

³ Cfr. J. RATZINGER, *Chiesa, ecumenismo e politica*, Paoline, Cinisello Balsamo 1987, 81-84.

⁴ Cfr. P.-R. CREN, «*Concilium episcoporum est*». *Note sur l'histoire d'une citation des Actes du concile de Chaldedoine*, «*Revue des sciences philosophiques et théologiques*» 46 (1962) 45-62.

poi ricordare, che i concili della Chiesa Antica dopo Efeso (430) e Calcedonia (451), ai quali una parte considerevole delle comunità cristiane in Oriente già non partecipava, perché respingeva i decreti di questi sinodi, sono stati tuttavia riconosciuti di comune accordo sia in Oriente che in Occidente. Questo fatto è di sicura importanza per le nostre considerazioni, perché, se si applica questo criterio al secondo millennio, non c'è motivo perché non si debba poter celebrare dei concili ecumenici dopo lo scisma del 1054 oppure dopo la Riforma Protestante.

Hermann-Josef Sieben¹ e Walter Brandmüller² aggiungono a questa considerazione delle altre quando si tratta di stabilire gli elementi costitutivi del Concilio ecumenico: in primo luogo *il riferimento alla Chiesa universale*, con la pretesa di insegnare con autorità a tutto l'orbe cristiano (a differenza dei concili particolari che fanno riferimento ad un territorio determinato). La materia del magistero conciliare è soprattutto la *dottrina della fede*, ma è ugualmente competenza del Concilio Ecumenico promulgare decreti disciplinari o pastorali con trascendenza universale. Inoltre il concilio deve essere *convocato da una autorità competente*, l'imperatore nell'epoca antica, per il vincolo particolare tra Impero e Chiesa. Dopo la fine di questo impero l'autorità competente può essere solo il Romano Pontefice, e di fatto, nel secondo millennio la convocazione fatta dal Papa rappresenta un criterio di discernimento per stabilire se un concilio è ecumenico oppure no. Indipendentemente dalla convocazione fatta dal Romano Pontefice o meno, oppure la sua presenza nel Sinodo, è decisiva la ricezione. Secondo Heinz Ohme – in una delle sue conclusioni allo studio del Concilio Quinisesto del 692 –, consta alla fine del secolo VII, che non c'è concilio ecumenico senza il consenso della Sede Romana.³ Questa partecipazione qualificata della Sede Romana si concretizza nel secondo millennio fino alla dottrina del Vaticano II con cui abbiamo cominciato.

In un contributo di Hermann-Josef Sieben troviamo un'analisi accurata degli autori e delle loro opere dagli anni '70 fino al '90, che in un modo o nell'altro si esprimono nel senso di negare la possibilità di un concilio ecumenico nel secondo millennio.⁴ Un ruolo particolare ha avuto nel dibattito l'analisi di una lettera

¹ H.-J. SIEBEN, *Definition und Kriterien Ökumenischer Konzilien: 1. Jahrtausend*, «Annuario Historiae Conciliorum» 40 (2008) 7-46.

² W. BRANDMÜLLER, *Zum Problem der Ökumenizität von Konzilien*, «Annuario Historiae Conciliorum» 41 (2009) 276-312. I contributi di Sieben e Brandmüller formano parte del: "Symposium der Gesellschaft für Konziliengeschichtsforschung *Was ist ein Konzil? – Überlegungen zur Typologie insbesondere der ökumenischen Konzilien*, Split, 18.-23. September 2008", pubblicati con gli altri contributi in «Annuario Historiae Conciliorum» vol. 40 (2008) e 41 (2009).

³ H. OHME, *Die Beziehungen zwischen Rom und Konstantinopel am Ende des 7. Jahrhunderts. Eine Fallstudie zum Concilium Quinisextum*, «Annuario Historiae Conciliorum» 36 (2006) 55-72, qui 72.

⁴ H.J. SIEBEN, *Die Liste der ökumenischen Konzilien der katholischen Kirche. Wortmeldungen, historische Vergewisserung, theologische Deutung*, «Theologie und Philosophie» 82 (2007) 525-561, qui 525-536. Si tratta per esempio di L.M. BERMEJO, *Towards Christian Reunion. Vatican I. Obstacles and opportunities*, Gujarat Sahitya Prakash, Anand (India) 1984; IDEM, *Infallibility on trial. Church, conciliarity and communion*, Thomas More Pr., Westminster (MD) 1992; G. TAVARD, *Welche Elemente bestimmen die Öku-*

di Paolo VI, scritta nell'anno 1974 in occasione del centenario del II Concilio di Lione del 1274. Paolo VI scrisse al cardinale Jan Willebrands, allora presidente del Segretariato per l'Unità dei Cristiani. Nella lettera il Papa definisce il Concilio di Lione "il sesto dei concili generali celebrati in Occidente" (*Hoc Lugdunense Concilium, quod sextum recensetur inter Generales Synodos in Occidentali orbe celebratas, anno MCCLXXIV a Decessore Nostro Beato Gregorio X convocatum est*). La discussione sorta in seguito a questa lettera è stata nuovamente presentata qualche anno fa da Grigorios Larentzakis in chiave interpretativa della teologia ortodossa.¹ Larentzakis ed altri studiosi prima di lui (J. Madey, G. Tavard, H.-J. Schulz) sono stati del parere di poter concludere, che il Papa con tale affermazione (nota bene: in una frase subordinata di un documento minore) avrebbe voluto negare la qualifica dell'ecumenicità al II Concilio di Lione, e se così fosse, si dovrebbe applicare ugualmente questo criterio agli altri Concili del secondo millennio. Tuttavia l'interpretazione non pare particolarmente convincente. Da una parte, Paolo VI voleva esprimere che dal suo punto di vista il Concilio di Lione non può essere considerato un Concilio di Unione, e, considerato che non vi era alcun dialogo teologico sulle posizioni divergenti tra Occidente ed Oriente, nemmeno può essere preso come modello per un futuro possibile concilio di unione.² Dall'altra, il Papa usa la terminologia comunemente usata per il Concilio di Lione ed altri Concili del Medioevo, considerati *ecumenici*. In effetti, come hanno potuto esporre Robert Somerville³ e Thomas Prügl⁴ durante il convegno di Spalato, *concilium generale* oppure *concilium universale* fu considerato nella

menizität eines Konzils?, «Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie» 19 (1983) 531-535; più cauto Y. CONGAR, *Structures ecclésiales et conciles dans les relations entre Orient et Occident*, «Revue des sciences philosophiques et théologiques» 58 (1974) 355-390. Alcune affermazioni di Joseph Ratzinger contenute nel volume: *Die Einheit des Glaubens und der theologische Pluralismus*, Internationale Theologienkommission, Einsiedeln 1973, sono state interpretate in linea con una presunta impossibilità della celebrazione di concili ecumenici nel secondo millennio, ma tali interpretazioni hanno dato lugo alla precisazione da parte dell'autore che non corrisponde al suo punto di vista che i concili del secondo millennio con le loro decisioni dogmatiche non dovrebbero essere considerati ecumenici (RATZINGER, *Chiesa, ecumenismo e politica*, 81-84). H.-J. SIEBEN ha contribuito ancora con altre pubblicazioni alla discussione: una recensione al primo volume dei *Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta* (=COGD), «Theologie und Philosophie» 82 (2007) 284-287; poi la conferenza nel simposio summenzionato a Spalato. I due articoli sono stati inclusi nel volume: H.-J. SIEBEN, *Studien zum Ökumenischen Konzil. Definitionen und Begriffe, Tagebücher und Augustinus-Rezeption*, Schönningh, Paderborn 2010, 153-190 e 69-106, aggiungendo nel medesimo libro un altro studio: *Westkirchliche Definitionen und Begriffe vom Ökumenischen Konzil nach der Morgenländischen Kirchenspaltung (1054)*, 107-151.

¹ G. LARENTZAKIS, *Konziliarität und Kirchengemeinschaft. Papst Paul VI. und die Konzilien der römisch-katholischen Kirche. Zukunftsüberlegungen*, in R. MESSNER, R. PRANZL (a cura di), *Haec Sacrosancta Synodus. Konzils- und kirchengeschichtliche Beiträge. FS Bernhard Kriegbaum SJ*, Pustet, Regensburg 2006, 285-316.

² Cfr. B. ROBERG, *Zur Frage des ökumenischen Charakters der beiden Lyoner Konzilien von 1245 und 1274*, «Annuaire Historiae Conciliorum» 40 (2008) 289-322.

³ Cfr. R. SOMERVILLE, *Observations on general councils in the Twelfth Century*, «Annuaire Historiae Conciliorum» 40 (2008) 281-288.

⁴ Cfr. T. PRÜGL, *Ökumenisches Konzil oder "Sacrosancta synodus"? Zur Diskussion um die Ökumenizität des Basler Konzils*, «Annuaire Historiae Conciliorum» 40 (2008) 131-166.

terminologia medievale la forma più autorevole di concilio, e cioè assemblea costituita con la autorità della Chiesa universale, mentre *concilium ycumenicum* si riserva per concili di incontro tra Chiesa occidentale ed orientale. Conseguenza di questo particolare uso della terminologia è che alcuni autori del tardo medio-evo consideravano il Concilio di Firenze *ottavo Concilio ecumenico*.¹

Si potrebbe forse prescindere da questa interpretazione un po' eccessiva della summenzionata lettera di Paolo VI – il Papa certamente avrebbe fatto una dichiarazione più esplicita e in un documento di maggiore autorevolezza, se realmente fosse stata sua intenzione quella che i citati autori ipotizzano –, ma nel contesto della pubblicazione dell'opera *Conciliarum Oecumenicorum Generaliumque Decreta*, a cura di Giuseppe Alberigo e collaboratori, a partire dal 2006, l'argomento è stato proposto nuovamente.²

La menzionata edizione ha rinnovato la discussione sull'ecumenicità dei concili del secondo millennio. Alberigo e collaboratori avevano già pubblicato nell'anno 1962 con il titolo *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, un libro di grande utilità e successo con diverse edizioni, e negli anni novanta presentato anche in forma bilingue.³ La nuova edizione se da una parte migliora i testi presentati, sotto un altro punto di vista ha provocato molte discussioni, perché le *Conciliarum Oecumenicorum Generaliumque Decreta* riservano la denominazione di *concilio ecumenico* solo ai sette concili della Chiesa Antica, mentre attribuiscono ai concili medievali di Costantinopoli 869-870 fino al Lateranense V la denominazione di *concili generali del Medioevo*, e chiamano i concili di Trento, Vaticano I e Vaticano II *concili generali della Chiesa cattolica Romana*.⁴

¹ Cfr. J. GROHE, *Cesare Baronio e la polemica sui Concili ecumenici*, in L. MARTÍNEZ FERRER (a cura di), *Venti secoli di storiografia ecclesiastica. Bilancio e prospettive*, Edusc, Roma 2010, 131-145.

² A. MELLONI, *E "L'Osservatore" sconfessò Paolo VI*, articolo con titolo ironico e contenuto polemico nel *Corriere della sera* del 9 giugno 2007, 47, per rispondere alle critiche pubblicate precedentemente nel *L'Osservatore Romano* e nel *L'Avvenire*. Cfr. IDEM, *Concili, ecumenicità e storia. Note di discussione*, «Cristianesimo nella storia» 28 (2007) 509-542, dove l'autore spiega dettagliatamente l'origine della nuova edizione, ma senza risolvere in modo convincente i problemi di carattere storico-teologico che la nuova edizione porta con sé. Dove parla di "prefazione e prefazioni mancate nei COGD" (525-528), se comprende il perché della controversia dell'estate del anno 2007: Alberigo aveva deciso di pubblicare un'introduzione generale a tutta la opera in forma di epilogo, decisione sicuramente non del tutto felice. Nel dibattito del 2007 Alberigo non ha potuto più intervenire, perché morì il 15 giugno 2007 dopo due mesi di coma.

³ *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, curante J. ALBERIGO, Herder, Freiburg i.Br. 1962 (le edizioni successive con traduzioni nelle lingue moderne: G. ALBERIGO et alii [ed.], *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, Dehoniane, Bologna 1991; *Les conciles oecuméniques*, voll. I-III, Ed. du Cerf, Paris 1994; N.P. TANNER [ed.], *Decrees of the Ecumenical Councils*, original text established by G. ALBERIGO et alii, voll. I-II, Sheed & Ward - Georgetown University Press, London - Washington 1990; J. WOHLMUTH [ed.], *Conciliarum Oecumenicorum Decreta* = Dekrete der ökumenischen Konzilien, besorgt v. G. ALBERIGO et alii, voll. I-III, Schöningh, Paderborn 1998-2002).

⁴ G. ALBERIGO et alii (ed.), *Conciliarum Oecumenicorum Generaliumque Decreta*. 1. *The Oecumenical Councils 325-787*, Brepols, Turnhout 2007; (in preparazione): 2. *The Medieval General Councils 869-1517*; 3. *The Ecumenical Councils of the Roman Catholic Church 1545-1965*, Brepols, Turnhout 2010 (n.b. con un cambio di terminologia al riguardo del progetto originario si usa adesso il concetto di *ecumenico*); 4. General Introduction and Indexes.

Il progetto ha ricevuto severe critiche dalle autorità vaticane¹ e studiosi vicini alla Santa Sede,² non tanto per l'edizione dei testi ma per la sua impostazione. La discussione continua ancora dopo la pubblicazione del III volume dell'opera, dove nel titolo del libro appare adesso nuovamente la dicitura "Concilio ecumenico", che però non viene applicato al Vaticano II.³ In occasione della presentazione del volume, fatta ad Istanbul il 1 ottobre 2010 dal curatore Melloni,⁴ a sorpresa i curatori hanno ampliato il progetto, aggiungendo altri due volumi: «un quarto che si occuperà dei concili bizantini e post-bizantini e un quinto relativo ai concili delle Chiese riformate». I problemi che un tale progetto porta con se sono ovvi.⁵ Ma concentriamoci sulla questione del Vaticano II.

Nella discussione sulla pubblicazione dei *Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta* è stato ripetuto nuovamente un argomento presentato da Melloni già vent'anni fa. Il beato Giovanni XXIII non avrebbe avuto inizialmente l'intenzione di convocare un *Concilio ecumenico*, ma un *Concilio generale*.⁶ L'autore basa la sua supposizione su un manoscritto del discorso del Papa nella Basilica di San Paolo, in cui Giovanni XXIII avrebbe usato il termine *Concilio generale* al posto di *Concilio ecumenico*. La prova è piuttosto debole e la pubblicazione del testo parla del Concilio solo e sempre come *ecumenico*, e non c'è nemmeno qualche altro testimone dell'evento che abbia confermato una tale supposizione.⁷ D'altra parte non si deve dimenticare l'orizzonte terminologico

¹ Sulla pubblicazione *Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta* curata dal prof. Giuseppe Alberigo, in *L'Osservatore Romano*, 3 giugno 2007, 4.

² W. BRANDMÜLLER, *Quando un concilio è davvero ecumenico?*, in *L'Osservatore Romano*, 11 giugno 2007, e *Avvenire*, 13 giugno 2007.

³ Cfr. A. MARCHETTO, *Nota: I Concili Ecumenici della Chiesa Cattolica da Trento al Vaticano II (1545-1965)*, (recensione a: *The Oecumenical Councils of the Roman Catholic Church. From Trent to Vatican II [1545-1965]*). A cura di K. GANZER, G. ALBERIGO, A. MELLONI, vol. III di *Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta*, editio critica, Brepols, Turnhout, 2010), «*Annuaire Historiae Conciliorum*» 42 (2010) 453-464.

⁴ La presentazione del summenzionato volume III dei COGD si svolse in occasione della Conferenza internazionale, organizzata dalla cattedra UNESCO su pluralismo religioso e pace ad Istanbul – in quell'anno la città del Bosforo fu la capitale della cultura. Oltre a Melloni parlarono Enzo Bianchi (priere della comunità di Bose nel nord d'Italia), Manlio Sodi (presidente della Pontificia Accademia Theologica) e lo storico turco İlber Ortaylı (dell'Universidad de Galatasaray/Istanbul). Ma la notizia più sorprendente fu, che parlò anche il Patriarca Ecumenico, Bartolomeo I (cfr. *Corriere della sera*, 3 ottobre 2010, 42).

⁵ Il volume di J.M. LABOA, *Atlante dei Concili e dei Sinodi nella Storia della Chiesa*, Jaca Book, Milano 2008, non presenta la problematica di cui si parla qui, giacché si tratta di un libro piuttosto di divulgazione che presenta l'elemento sinodale nella vita della Chiesa, senza pretese di grandi discernimenti teologici, e che presenta quest'elemento sinodale nelle varie confessioni cristiane.

⁶ A. MELLONI, *Questa festiva ricorrenza. Prodromi e preparazione del discorso di annuncio del Vaticano II (25 gennaio 1959)*, «*Rivista di storia e di letteratura religiosa*» 28 (1992) 607-643.

⁷ Cfr. VON TEUFFENBACH, *Ökumenizität*, 419-423. Nella sua risposta alle menzionate critiche, in particolare all'articolo di W. BRANDMÜLLER (cfr. MELLONI, *E "L'Osservatore" sconfessò Paolo VI*), Melloni usa nuovamente l'argomento del discorso di Giovanni XXIII: cfr. A. MELLONI, *Risposta a un articolo del "L'Osservatore Romano" sulla nuova edizione dei "Decreta". Concili ecumenici fra storia e tradizione. La definizione del Vaticano II in un manoscritto di Papa Roncalli*, in *Corriere della sera*, 22 luglio 2007.

in cui si muovono i papi, nonché la stragrande maggioranza dei teologi cattolici del '900 prima della convocazione del Concilio Vaticano II, determinato ancora fortemente dall'esperienza del Concilio Vaticano I, che fu molto presente nella memoria collettiva. Pio IX aveva parlato nella sua convocazione del Vaticano I di *concilio ecumenico e generale*,¹ usando i termini come sinonimi. Il *Codex Iuris Canonici* del 1917, fu ugualmente decisivo. Lì non troviamo spazio per un *Concilio generale*, diverso dal *Concilio ecumenico* da una parte, e dai *Concili regionali* dall'altra.² Allo stesso tempo, e con il progresso del movimento ecumenico nel '900, il concetto di *ecumenico* si collega sempre di più al movimento ecumenico e la desiderata unione dei cristiani divisi nell'unica Chiesa di Cristo. In effetti, la convocazione del Concilio con la denominazione *ecumenico* da parte di Giovanni XXIII provocò – particolarmente negli ambienti dei *mass media* e negli ambienti dei cristiani non cattolici – l'equivoco di pensare ad una convocazione di un *Concilio di unione*, malinteso che fu rapidamente corretto dallo stesso Papa e dai suoi collaboratori.

IV. IL VATICANO II: UN CONCILIO ECUMENICO NON VINCOLANTE?

C'è ancora una relativizzazione del Sinodo Vaticano per persone e gruppi che già durante lo svolgimento del Concilio misero in dubbio la sua autorevolezza, vale a dire, il carattere vincolante dei testi conciliari, trattandosi di un *concilio pastorale*, espressione, che poteva creare l'impressione che il Vaticano II non avesse l'intenzione di stabilire niente in materia di fede. Si trattava di alcuni esponenti della minoranza conciliare, che all'inizio si erano mostrati contrari al carattere *pastorale* del Sinodo, ma vedendo che la loro opposizione non aveva successo, insistettero che quel carattere pastorale, venisse utilizzato anche nei documenti che avrebbero portato il titolo di *costituzione dogmatica*, al fine di dimostrare l'incompetenza del Concilio in materia di fede.³ Tuttavia, malgrado queste discussioni, non si mette in dubbio l'ecumenicità del Concilio, affermazione che vale anche per i tradizionalisti raccolti intorno a Mons. Marcel Lefebvre, il quale durante i dibattiti manifestò il suo disappunto soprattutto nei confronti della Costituzione sulla Santa Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, il Decreto sull'Ecumenismo *Unitatis Redintegratio* e la Dichiarazione sulla Libertà Religiosa *Dignitatis*

¹ «*Iamdiu enim animo agitavimus, quod pluribus etiam venerabilium fratrum nostrorum pro rerum adiunctis innouit, ac illud etiam, ubi primum optata nobis opportunitas aderit, efficere aliquando posse confidimus, nempe ut "sacrum oecumenicum et generale omnium episcoporum catholici orbis habeamus concilium", quo, collatis conciliis coniunctisque studiis, necessaria ac salutaria remedia, tot praesertim malis quibus ecclesia premitur, Deo adiuvante, adhibeantur*», *Collectio Lacensis VII*, 1032, le virgolette sono mie.

² Cfr. VON TEUFFENBACH, *Ökumenizität*, 427-428; J. GROHE, *Die Plenar- und Provinzialkonzilien in der Kodifikation des Kirchenrechts von 1917. Die Voten J.B. Sägmüller und B. Klumper*, «*Annuaire Historiae Conciliorum*» 40 (2008) 393-410.

³ Cfr. VON TEUFFENBACH, *Ökumenizität*, 412-414, con indicazione di un commento di J. RATZINGER in *Das Zweite Vatikanische Konzil. Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen*, vol. 1, Herder, Freiburg i.Br. 1966, 349.

Humanae. I suoi seguaci non riconoscono alcune affermazioni di questi documenti, ma considerano in ogni caso il Concilio ecumenico e lo collocano sulla stessa linea dei 20 concili precedenti.¹ La *Fraternità San Pio X*, oggi guidata dal superiore generale Mons. Bernard Fellay, negli anni scorsi dopo la abrogazione della censura di scomunica che gravava sui loro quattro vescovi ha intrattenuto colloqui dottrinali con la Santa Sede, terminati dopo due anni nel 2011. La congregazione per la dottrina della Fede ha consegnato un "Preambolo dottrinale" il 14 settembre 2011 come base per una riappacificazione. Anche se il testo del "Preambolo" è segreto, è stato comunque descritto nel comunicato ufficiale della Santa Sede: «Tale Preambolo enuncia alcuni principi dottrinali e criteri di interpretazione della dottrina cattolica, necessari per garantire la fedeltà al magistero della Chiesa e il "sentire cum Ecclesia", lasciando nel medesimo tempo alla legittima discussione lo studio e la spiegazione teologica di singole espressioni o formulazioni presenti nei documenti del Concilio Vaticano II e del magistero successivo».²

Oltre alla *Fraternità San Pio X* ci sono altre voci che criticano il Vaticano,

¹ VON TEUFENBACH, *Ökumenizität*, 414.

² Il testo del Comunicato Stampa: Città del Vaticano, 14 Settembre 2011: «Di seguito riportiamo il testo del Comunicato emesso nella tarda mattinata di oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede relativamente alla situazione della *Fraternità Sacerdotale San Pio X*. "Il 14 settembre 2011 si sono incontrati nella sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, Sua Eminenza il Cardinale William J. Levada, Prefetto della medesima Congregazione e Presidente della Pontificia Commissione "Ecclesia Dei", Sua Eccellenza Monsignore Luis Ladaria, S.I., Segretario della medesima Congregazione, Monsignore Guido Pozzo, Segretario della Pontificia Commissione "Ecclesia Dei", con Sua Eccellenza Monsignor Bernard Fellay, Superiore Generale della *Fraternità Sacerdotale San Pio X*, ed i Reverendi Nikolaus Pfluger e Alain-Marc Nély, rispettivamente primo e secondo Assistente generale della medesima. In seguito alla supplica indirizzata dal Superiore Generale della *Fraternità Sacerdotale San Pio X* il 15 dicembre 2008 a Sua Santità Papa Benedetto XVI, il Santo Padre aveva deciso di rimettere la scomunica ai quattro Vescovi consacrati dall'Arcivescovo Lefebvre, e, nel medesimo tempo, di aprire dei colloqui dottrinali con detta *Fraternità*, al fine di chiarire i problemi di ordine dottrinale e giungere al superamento della frattura esistente. In ottemperanza alle disposizioni del Santo Padre, una commissione mista di studio, composta da esperti della *Fraternità Sacerdotale San Pio X* e da esperti della Congregazione per la Dottrina della Fede, si è riunita in otto incontri, che si sono svolti a Roma tra il mese di ottobre 2009 e il mese di aprile 2011. Questi colloqui, che avevano l'obiettivo di esporre e approfondire le difficoltà dottrinali essenziali sui temi controversi, hanno raggiunto lo scopo di chiarire le rispettive posizioni e relative motivazioni. Anche tenendo conto delle preoccupazioni e delle istanze presentate dalla *Fraternità Sacerdotale San Pio X* in ordine alla custodia dell'integrità della fede cattolica di fronte all'"ermeneutica della rottura" del Concilio Vaticano II rispetto alla Tradizione, di cui ha fatto menzione Papa Benedetto XVI nel Discorso alla Curia Romana (22-XII-2005), la Congregazione per la Dottrina della Fede ritiene come base fondamentale per il conseguimento della piena riconciliazione con la Sede Apostolica l'accettazione del testo del Preambolo Dottrinale che è stato consegnato durante l'incontro del 14 settembre 2011. Tale Preambolo enuncia alcuni principi dottrinali e criteri di interpretazione della dottrina cattolica, necessari per garantire la fedeltà al Magistero della Chiesa e il "sentire cum Ecclesia", lasciando nel medesimo tempo alla legittima discussione lo studio e la spiegazione teologica di singole espressioni o formulazioni presenti nei documenti del Concilio Vaticano II e del Magistero successivo. Nella stessa riunione, sono stati proposti alcuni elementi di una soluzione canonica per la *Fraternità Sacerdotale San Pio X*, a seguito dell'eventuale e auspicata riconciliazione», *vis - Vatican Information Service*, 14-09-2011.

teologi ed intellettuali come Brunero Gherardini,¹ Enrico Maria Radaelli² e Roberto De Mattei.³ Comune è alle critiche l'incolpare non soltanto il cosiddetto postconcilio, ma di cercare le radici della crisi negli stessi testi del Vaticano II. Per ciò che riguarda l'opera di De Mattei, la critica ha fatto vedere che a livello metodologico si toccano due estremi: di modo simile all'impostazione degli autori collegati al circolo di Bologna, di sensibilità assai lontana dal tradizionalismo, dove si dava prevalenza all'evento a scapito dei decreti, alle fonti periferiche a scapito degli *Acta et decreta*, anche qui non si accoglie l'aggiornamento, il rinnovamento nel contesto della Tradizione, voluto dai Papi Giovanni XXIII e Paolo VI e confluito nei testi conciliari, approvati quasi all'unanimità, finalmente, dai Padri conciliari.⁴

Come ha ricordato recentemente mons. Fernando Ocariz, membro della commissione teologica, che si occupava per incarico della Congregazione per la Dottrina della Fede del dialogo con la confraternita di San Pio X,

Il concilio Vaticano II non definì un nuovo dogma, vale a dire che non propose mediante atto definitivo alcuna dottrina. Tuttavia il fatto che un atto del magistero della Chiesa non sia esercitato mediante il carisma dell'infalibilità non significa che esso possa essere considerato "fallibile" nel senso che trasmetta una "dottrina provvisoria" oppure "autorevoli opinioni". Ogni espressione di magistero autentico va recepita come è veramente: un insegnamento dato da Pastori che, nella successione apostolica, parlano con il carisma della verità (*Dei verbum*, n. 8), rivestiti dell'autorità di Cristo (*Lumen gentium*, n. 25), alla luce dello Spirito Santo (*ibidem*).⁵

Il Concilio Vaticano II è, e deve rimanere per la Chiesa cattolica espressione del magistero solenne e supremo della nostra epoca e di conseguenza deve aver anche la corrispondente importanza nel dialogo ecumenico, vale a dire, in qualsiasi unione con altre Chiese o comunità cristiane separate dalla Chiesa cattolica, e non si può rinunciare alla necessità di una ricezione di questi testi fondamentali, come non si può rinunciare ad una ricezione degli altri concili ecumenici della Chiesa del passato. Ovviamente, alcuni testi possiedono maggior peso dogmatico rispetto ad altri. I primi concili godono a ragione di un prestigio particolare tra tutte le Chiese cristiane per il fatto che hanno messo le fondamenta del dogma cristiano.

¹ B. GHERARDINI, *Concilio Vaticano II. Un discorso da fare*, Casa Mariana Editrice, Frigento (Av) 2009; IDEM, *Concilio Vaticano II. Il discorso mancato*, Leumann, Torino 2011. «Se si vuol continuare a incolpare il solo postconcilio, lo si faccia pure, perché effettivamente non è affatto privo di colpe. Ma bisognerebbe anche non dimenticare che esso è figlio naturale del Concilio, e dal Concilio ha attinto quei principi sui quali, esasperandoli, ha poi basato i suoi più devastanti contenuti», *ibidem*, 76. Cfr. la recensione critica del libro da parte di G. RICHI ALBERTI, «Scripta Theologica» 42 (2010) 59-77.

² E.M. RADAELLI, *Ingresso alla bellezza. Fondamenti a un'estetica trinitaria*, Fede & Cultura, Verona 2007.

³ R. DE MATTEI, *Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta*, Lindau, Torino 2010.

⁴ Cfr. A. MARCHETTO, *Nota: La storia del Vaticano II scitta da un tradizionalista*, «Annuario Historiae Conciliorum» 42 (2010) 203-228, qui 203; M. DE SALIS, *Chiesa e Teologia nel Concilio Vaticano II. Nota su un libro recente*, «Lateranum» 78 (2010) 139-151.

⁵ F. OCÁRIZ, *Sull'adesione al concilio Vaticano II*, in *L'Osservatore Romano*, 2 dicembre 2011.

V. I CONCILI ECUMENICI SONO DIVERSI TRA LORO?

Hermann Josef Sieben¹ e Walter Brandmüller² hanno fatto nei loro contributi al convegno di Spalato delle proposte per fare una distinzione tra i concili ecumenici. Per spiegare l'apparente differenza tra i concili ecumenici del primo e secondo millennio, Sieben attinge alla terminologia dei *Concilia ecumenica maiora et minora*, che corrisponde a considerazioni che si trovano in autori dei secoli xv e xvi, per esempio Juan de Torquemada e Antonio Agustín.³ Confronta questa terminologia con quella che si trova ugualmente nella tradizione teologica cattolica sui *sacramenta maiora* e i *sacramenta minora*,⁴ per concludere con Yves Congar⁵ – in un orizzonte di teologia ecumenica – che ci sono realtà di prima categoria, *dogmi principali, concili ecumenici grandi, sacramenti principali* ed altri, di minore entità all'interno della stessa specie.⁶ L'argomentazione ha tuttavia i suoi limiti, come ammette Sieben, giacché non sembra molto convincente, considerare il Concilio Tridentino oppure il Vaticano II di entità minore.

Secondo Brandmüller, non conviene operare la distinzione tra *Concilia ecumenica maiora et minora*, secondo il loro rango, ma piuttosto secondo la loro natura.⁷ Ci sono concili che esercitano il *munus docendi*, mentre altri esercitano (soltanto) il *munus regendi* (il concilio agisce in chiave legislativa oppure come tribunale). Ai decreti dei primi corrisponderebbe la prerogativa dell'*infallibilità*, sempre e in quanto il concilio dichiara una proposizione di fede con pretesa universale. In questo caso, le sue costituzioni, i decreti e i canoni formano parte del *depositum fidei* e sono infallibili e irrevocabili. Nell'altro caso, i decreti godono di validità universale, ma possono essere riformati oppure revocati dall'autorità suprema. Applicando questo criterio ai grandi concili della tradizione cristiana, i concili ecumenici della prima natura sarebbero Nicea I, Costantinopoli I, Efeso, Calcedonia, Costantinopoli II e III, Nicea II, Laterano IV, Lione II, Vienne, (parzialmente) Costanza, Firenze, Laterano V, Trento e Vaticano I.⁸

Non pare di grande utilità pratica stabilire una graduazione che distingue tra *Concilia ecumenica maiora et minora*, forse può significare un passo avanti applicare la proposta di Brandmüller alla distinzione tra concili che esercitano il *munus docendi* oppure il *munus regendi* anche al Vaticano II. Il Concilio non ha voluto definire dogmi nuovi, ma ha voluto proporre con suprema autorità per l'intera comunità cristiana la dottrina tradizionale in modo nuovo e con un atteggiamento

¹ Cfr. SIEBEN, *Die Liste der ökumenischen Konzilien*, 559-561.

² Cfr. BRANDMÜLLER, *Zum Problem der Ökumenizität von Konzilien*, 310-312.

³ Cfr. SIEBEN, *Die Liste der ökumenischen Konzilien*, 559-561.

⁴ *Ibidem* 561. In un'anonima *summa sententiarum*, scritta poco prima del 1140 si denomina il battesimo e l'eucaristia *sacramenta principalia* (PL 176, 138A); san Tommaso d'Aquino usa per gli stessi sacramenti sia *potissima sacramenta* che *sacramenta principalia* (STh. II q.62 a.5 e *Contra gentiles* IV, 72).

⁵ Y. CONGAR, *Die Idee der sacramenta maiora*, in *Conc (D)* 4 (1968), 9-15.

⁶ *Ibidem*, 13; (citazione secondo SIEBEN, *Die Liste der ökumenischen Konzilien*, 561).

⁷ W. BRANDMÜLLER, *Zum Problem der Ökumenizität*, 310.

⁸ *Ibidem*, 312.

mento pastorale nuovo. In questo senso è Concilio ecumenico con valore universale dei suoi decreti, che sono vincolanti e devono essere accettati anche da coloro che vorrebbero entrare in comunione con la Chiesa cattolica.

VI. UNA *PROFESSIO FIDEI* CON RIFERIMENTI AI CONCILI ECUMENICI

Dal Medioevo conosciamo una *Professio fidei Papae*, che il Papa eletto doveva prestare in occasione dell'inizio del pontificato. Ivo de Chartres († 1116) prende il formulario dal *Liber diurnus*, nel quale si trovano testi del VI-IX secolo. Con questa *Professio fidei* il neoeletto Papa promette, tra le altre cose, di tenere i *sancta octo universalis concilia*. Nel *Decretum Gratiani* si trova la lista nella *Distinctio* 16 c. 8. Il Concilio di Costanza riprende la *Professio fidei* nella sessio 39 – prima dell'elezione del nuovo pontefice – e aggiunge ai *sancta octo* il Lateranense (IV), il concilio di Lione (II) e quello di Vienne.¹ In questa lista mancano i primi concili Lateranensi e il I Concilio di Lione, ma nel senso del discernimento appena presentato possiamo dire che non hanno proclamato decreti dogmatici, e pertanto non vengono accolti nella *Professio fidei*. Dopo il Concilio di Costanza riprende anche il Concilio di Basilea nella sessio 23 del 16 marzo 1436 con il decreto *De electione summi pontificis* la stessa *Professio fidei*, aggiungendo alla lista dei concili quello di Costanza e quello di Basilea, ancora in pieno svolgimento.² Basilea stabilisce inoltre che il Pontefice dovrebbe rinnovare ogni anno nel giorno dell'elezione questa *Professio fidei*. A causa del conflitto sempre più aspro tra Eugenio IV ed il Concilio di Basilea che alla fine provocò la rottura tra Papa e Concilio, il decreto non ha avuto considerazione posteriormente.

Nel 1642, Urbano VIII approvò una *Professio othodoxae fidei ab orientalibus facienda*,³ in greco e latino, della *Congregatio de Propaganda Fide*, che si occupava anche delle funzioni posteriormente affidate alla *Congregatio pro Ecclesia Orientali*, dove dopo la professione del Simbolo Niceno-Costantinopolitano (incluso il *filioque*) si prosegue: «*Veneror etiam, et suscipio universales Synodos, prout sequitur, videlicet: Nicaenam Primam...*» Nel testo greco corrisponde al *universales Synodos* in greco *ὁλκουμενικὰς Σύνοδους*.⁴ La *professio* enumera uno dopo l'altro i concili dal Concilio di Nicea fino al *Constantinopolitanam Quartam, octavam in ordine*, facendo in ogni caso brevi riferimenti alla dottrina sostenuta dal singolo concilio. Per il secondo millennio afferma: «*Veneror etiam, et suscipio omnes alias uni-*

¹ Cfr. COD 442. Per la preistoria e gli eventi durante il Concilio di Costanza cfr. W. BRANDMÜLLER, *Das Konzil von Konstanz, Vol. II: Bis zum Konzilsende*, Schönningh, Paderborn 1997, 355-56.

² Cfr. COD 495-496.

³ URBANO VIII, *Professio Orthodoxae Fidei ab Orientalibus Facienda*, in R. DE MARTINIS, *Juris Pontificii de Propaganda Fide, Pars prima*, Roma 1888, 227-232.

⁴ Al riguardo il Concilio di Nicea, il testo recita: «*Veneror ... Nicaenam Primam, et profiteor quod in ea contra Arium damnatae memoriae diffinitum est: Dominum Iesum Christum esse Filium Dei ex Patre natum unigenitum, idest, ex substantia Patris, natum, non factum, consubstantialem Patri: atque impias illas voces recte in eadem Synodo damnatas esse, quod aliquando non fuerit, aut quod factus sit ex iis, quae non sunt, aut ex aliqua substantia, vel essentia, aut quod sit mutabilis, vel convertibilis Filius Dei*», DE MARTINIS, *Juris Pontificii*, 227-28.

versales Synodos (in greco: τὰς ἄλλας οἰκουμενικὰς συνόδους) *auctoritate Romani Pontificis legitime celebratas, et confirmatas, et praesertim Florentinam Synodum, et profiteor quae in ea diffinita sunt, videlicet*» qui seguono citazioni testuali e riassunti del Decreto *Laetentur Coeli* dell'unione con i greci e del Decreto *Cantate Domino* per i Giacobiti. La *Professio fidei* segue con l'affermazione di accettare gli insegnamenti del Concilio Tridentino del quale si fa ugualmente un brevissimo riassunto dottrinale.

Nella linea dell'argomentazione che abbiamo già presentato prima, ribadiamo nuovamente, che la menzione di *altri sinodi* tra cui poi si specifica solo il Concilio di Firenze e il Tridentino, non significa ovviamente che gli altri non siano considerati Sinodi ecumenici. La professione di fede di Urbano VIII, redatta per le terre di missioni, e le persone che aspiravano a convertirsi alla Chiesa cattolica, è stata riaffermata da Benedetto XIV con la Costituzione apostolica *Nuper ad nos* del 16 marzo 1743, nella quale si chiedeva in un caso concreto all'arcivescovo di Damasco, Simone Evodio, elevato alla sede patriarcale dei maroniti ad Antiochia, di modo esplicito una professione di fede secondo la formula di fede di Urbano VIII prima di svolgere il suo sacro ministero.¹ La *Professio fidei* ha ricevuta una ulteriore ricezione e amplificazione – sempre nell'ambito delle terre di missione – dopo il Concilio Vaticano I: «*Item veneror et suscipio oecumenicam Synodum Vaticanam, atque omnia ab ea tradita, definita et declarata, praesertim de Romani Pontificis primatu ac de eius infallibili magisterio, firmissime amplector et profiteor*».²

Sarebbe possibile aggiornare una tale *Professio fidei*, includendo adesso anche il Concilio Vaticano Secondo? A prima vista sembra essere difficile per motivo del menzionato *carattere pastorale* del Sinodo ecumenico. Tuttavia si deve ribadire che in primo luogo deve essere accettata l'autorità dello stesso concilio come tale. Non sarebbe accettabile mettere in dubbio l'autorità dei vescovi radunati sotto la guida del successore di Pietro e dei loro decreti dottrinali e pastorali, votati con grandissima maggioranza (spesso vicina all'unanimità) in sede del Concilio, altrimenti si metterebbe in dubbio qualcosa che appartiene alla sostanza della chiesa.³ Inoltre non si deve dimenticare, che il Concilio Vaticano II ha delle

¹ Cfr. DH 2525-2540.

² DE MARTINIS, *Juris Pontificii*, 232.

³ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dichiarazione circa la dottrina cattolica sulla chiesa per difenderla da alcuni errori d'oggi* *Mysterium Ecclesiae*, 24 giugno 1973, AAS 65 (1973), 396-408 n. 2-3,5 (si cita secondo l'edizione italiana, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 4, Documenti ufficiali della Santa Sede 1971-1973, Edb, Bologna 1978): «Per istituzione divina, ammaestrare i fedeli autenticamente, cioè con l'autorità di Cristo a diverso titolo loro partecipata, è competenza esclusiva di questi Pastori, successori di Pietro e degli altri Apostoli; per questo i fedeli, lungi dal limitarsi ad ascoltarli semplicemente quali esperti della dottrina cattolica, son tenuti ad aderire al loro insegnamento impartito in nome di Cristo, proporzionatamente all'autorità che possiedono e che intendono esercitare (cfr. CONCILIO VATICANO II, Costituzione Dogmatica *Lumen Gentium*, 25). Perciò il Concilio Vaticano II, in sintonia col Concilio Vaticano I, ha insegnato che Cristo ha stabilito in Pietro "il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità di fede e di comunione" (CONCILIO VATICANO II, *ibidem*, 18; cfr. CONCILIO VATICANO I, Costituzione Dogmatica *Pastor aeternus*, Prologus, COD³ 812; DS 3051), (*Enchiridion Vaticanum* 2569); «Ma nell'esercizio della loro funzione i Pastori

affermazioni di rilevanza dogmatica con nuovi accenti soprattutto nell'ambito dell'Ecclesiologia e sulla Divina Rivelazione.¹ Queste affermazioni del Vaticano II potrebbero entrare in una *Professio fidei* che assimilerebbe la grande tradizione conciliare bimillennaria nei suoi testi dottrinali principali con il vantaggio che risulterebbe più evidente che il Concilio Vaticano II è in sintonia con questa tradizione, la quale assume e sviluppa ulteriormente. Pur tenendo in vigore per la prassi ordinaria le norme indicate del Motu Proprio *Ad Tuendam fidem* del 18 maggio 1998² con il giuramento previsto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede del 1 luglio 1988,³ nei casi in cui persone o gruppi che vogliano aderire ad una piena unione con la Chiesa Cattolica, si potrebbe inserire tra il Simbolo Niceno-Costantinopolitano e i pragrafi seguenti (*Firma fide quoque credo...; Firmiter etiam amplector...; Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adhaereo...*) questo testo che fa presente il valore degli insegnamenti conciliari dal Concilio Niceno al Vaticano II.

ABSTRACT

I concili ecumenici sono assemblee, convocate da un'autorità competente, alle quali devono essere invitati tutti i vescovi dell'orbe cristiano. Essi, nella loro dottrina in materia di fede e nei loro atti legislativi, fanno riferimento alla Chiesa universale. La loro universalità è data dalla partecipazione autorevole della Sede Apostolica in tale processo di ricezione. Il Concilio Vaticano II s'inserisce nella serie di questi sinodi e l'autorevolezza del suo magistero deve essere riconosciuta da tutti coloro che vogliono essere in

della Chiesa sono convenientemente assistiti dallo Spirito Santo; e questa assistenza raggiunge il vertice, quando ammaestrano il Popolo di Dio in modo tale che, per le promesse di Cristo a Pietro e agli altri Apostoli, il loro insegnamento è necessariamente immune da errore. Questo si verifica quando i Vescovi dispersi nel mondo, ma in comunione di magistero col Successore di Pietro, convergono in un'unica sentenza da ritenersi come definitiva (CONCILIO VATICANO II, Costituzione Dogmatica *Lumen Gentium*, 25). Lo stesso avviene ancora in modo più evidente, sia quando i Vescovi con atto collegiale – come nel caso dei Concili ecumenici – unitamente al loro Capo visibile definiscono che una dottrina dev'esser ritenuta», cfr. *ibidem*, 25 e 22, (*Enchiridion Vaticanum* 2570-71). «Detta opinione (sc. il relativismo dogmatico) è pure in disaccordo con quanto disse sulla dottrina cristiana il Sommo Pontefice Giovanni XXIII, durante l'inaugurazione del Concilio Vaticano II: "Bisogna che questa dottrina certa ed immutabile, alla quale è dovuto ossequio fedele, sia esplorata ed esposta nella maniera che l'epoca nostra richiede. Una cosa è, infatti, il deposito della fede, cioè le verità contenute nella nostra veneranda dottrina, e altra cosa è il modo della loro enunciazione, sempre però nel medesimo senso e significato"», Giovanni XXIII, Alloc. per l'inaugurazione del Concilio Vaticano II, AAS 54 (1962) 792; cfr. CONCILIO VATICANO II, Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et Spes*, n. 62, n° 2581; cfr. OCÁRIZ, *Sull'adesione al Concilio Vaticano II*.

¹ «Le affermazioni del concilio Vaticano II che ricordano verità di fede richiedono ovviamente l'adesione di fede teologale, non perché siano state insegnate da questo Concilio, ma perché già erano state insegnate infallibilmente come tali dalla Chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale. Così come richiedono un pieno e definitivo assenso le altre dottrine ricordate dal Vaticano II che erano già state proposte con atto definitivo da precedenti interventi magisteriali», *ibidem*.

² AAS 90 (1998) 457-461; testo italiano: *Enchiridion Vaticanum*, vol. 17: Documenti ufficiali della Santa Sede 1998, Edb, Bologna 2000, n. 801-807.

³ AAS 81 (1989) 104-106; testo italiano: *Enchiridion Vaticanum*, vol. 11: Documenti ufficiali della Santa Sede 1988-1998, Edb, Bologna 1991, n. 1190-1195.

comunione con la Chiesa cattolica. Gli esempi di simboli dottrinali dei secoli scorsi in cui persone singole oppure gruppi di fedeli hanno dichiarato la loro adesione alla Chiesa con un riferimento esplicito ai Concili ecumenici, possono indicare anche oggi un cammino da percorrere.

Ecumenical Councils are assemblies convoked by a competent authority to which all of the bishops of the Christian world must be invited. Recognized by the Church as universal synods due to the authoritative participation of the Apostolic See, the formulation of doctrine concerning faith or legislative decrees within these councils refers to the universal Church. The Second Vatican Council belongs to these universal synods and must be recognized in its authoritative teaching by all who desire to be in communion with the universal Church. Examples of doctrinal symbols of past centuries, in which individuals or groups of the faithful have declared their adherence to the Church with an explicit reference to the ecumenical councils, may also indicate a way for the Church today.